

## **Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (artt. 9-12)**

**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.**

### **Capo IV**

#### **Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico**

##### **Art. 9** *Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. <sup>(3)</sup>

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. <sup>(4)</sup>

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. <sup>(5)</sup>

[3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'[articolo 10](#). <sup>(6)</sup> <sup>(8)</sup> ]

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

- a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
- b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. <sup>(7)</sup>

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

---

(3) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. a\)](#), L. 12 agosto 2016, n. 164.

(4) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. b\)](#), L. 12 agosto 2016, n. 164.

(5) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\)](#), L. 12 agosto 2016, n. 164.

(6) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. d\)](#), L. 12 agosto 2016, n. 164.

(7) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. e\)](#), L. 12 agosto 2016, n. 164.

(8) La [Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88](#) (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#), nonché all'art. 9 del [decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9](#), agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), nonché all'art. 17 del [decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268](#), all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della [legge 13 dicembre 2010, n. 220](#) e alla [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della [legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1](#) e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del [D.P.R. n. 670 del 1972](#), dalla Provincia autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, promosse con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della [legge cost. n. 1 del 2012](#), nonché agli artt. 48 e 49, della [legge cost. n. 1 del 1963](#), all'art. 9 del [D.Lgs. n. 9 del 1997](#), agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della [legge n. 220 del 2010](#), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.

## **Art. 10** *Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è

consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. <sup>(9)</sup>

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. <sup>(10)</sup>

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. <sup>(11) (12) (13)</sup>

---

<sup>(9)</sup> Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, lett. a\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

<sup>(10)</sup> Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, lett. b\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

<sup>(11)</sup> Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, lett. c\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre-6 dicembre 2017, n. 252](#) (Gazz. Uff. 13 dicembre 2017, n. 50, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale della citata lettera c), nella parte in cui, nel sostituire il presente comma, non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»; b) l'illegittimità costituzionale della citata lettera c), nella parte in cui, nel sostituire il presente comma, prevede «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

<sup>(12)</sup> Vedi, anche, l' [art. 1, commi 506, 507 e 508, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#).

<sup>(13)</sup> In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21](#).

**Art. 11** *Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. <sup>(14)</sup>

[2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'[articolo 6](#), l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo [articolo 6](#) sulla finanza degli enti di cui all'[articolo 10](#), comma 1. <sup>(15)</sup> ]

[3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'[articolo 10](#), comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup> ]

---

(14) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lett. a\)](#), [L. 12 agosto 2016, n. 164](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre-10 novembre 2017, n. 235](#) (Gazz. Uff. 15 novembre 2017, n. 46 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato [art. 3, comma 1, lett. a\)](#), [legge n. 164/2016](#).

(15) Comma abrogato dall' [art. 3, comma 1, lett. b\)](#), [L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

(16) La [Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88](#) (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#), nonché all'art. 9 del [decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9](#), agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), nonché all'art. 17 del [decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268](#), all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della [legge 13 dicembre 2010, n. 220](#) e alla [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento

all'art. 5, comma 2, lettera c), della [legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1](#) e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del [D.P.R. n. 670 del 1972](#), dalla Provincia autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, promosse con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della [legge cost. n. 1 del 2012](#), nonché agli artt. 48 e 49, della [legge cost. n. 1 del 1963](#), all'art. 9 del [D.Lgs. n. 9 del 1997](#), agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della [legge n. 220 del 2010](#), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.

## **Art. 12** *Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico*

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. <sup>(18)</sup>

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. <sup>(19)</sup>

[3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. <sup>(17)</sup> <sup>(20)</sup> <sup>(21)</sup> ]

---

<sup>(17)</sup> La [Corte costituzionale, con sentenza 7-10 aprile 2014, n. 88](#) (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni».

<sup>(18)</sup> Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

<sup>(19)</sup> Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

<sup>(20)</sup> Comma abrogato dall' [art. 4, comma 1, lett. c\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

(21) La *Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88* (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della *legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, nonché all'art. 9 del *decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9*, agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'art. 17 del *decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268*, all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della *legge 13 dicembre 2010, n. 220* e alla *legge 5 maggio 2009, n. 42*, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1* e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, dalla Provincia autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, promosse con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della *legge cost. n. 1 del 2012*, nonché agli artt. 48 e 49, della *legge cost. n. 1 del 1963*, all'art. 9 del *D.Lgs. n. 9 del 1997*, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della *legge n. 220 del 2010*, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.